

MONEYMAXX MULTIPLO

NOTA INFORMATIVA, REGOLAMENTO DEL FONDO,
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
E INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

MoneyMaxx è il nome commerciale della succursale italiana di AEGON
Levensverzekering NV sede secondaria
Viale Fulvio Testi 117, Cinisello Balsamo (MI),
partita IVA 03042380968 C.F. 97268100159, R.I. Milano 1622580.
Sede legale a AEGONplein 50, L'Aia, Paesi Bassi,
capitale sociale versato EURO 23 milioni,
Camera di Commercio nr. 27095315
MoneyMaxx ha sedi in Belgio, Germania, Ungheria, Italia,
Paesi Bassi, Spagna e Usa.

**Leggere attentamente tutta la nota informativa
prima della sottoscrizione della polizza**

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10
DELLA LEGGE N.675/96

REGOLAMENTO DEL FONDO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL FONDO

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

1. PRESTAZIONI ASSICURATE

2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

3. ASPETTI GENERALI

4. VERSAMENTI

5. I COSTI

6. ASPETTI FINANZIARI

7. VARIAZIONI NEL CORSO DELLA VITA DEL CONTRATTO

8. PAGAMENTI

9. INFORMATIVA

10. LEGGE APPLICABILE

11. FORO COMPETENTE

pag. 1

pag. 1

pag. 1

pag. 1

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag. 9

pag. 9

pag. 10

pag. 10

pag. 11

pag. 11

pag. 11

pag. 12

pag. 12

pag. 13

pag. 13

PREMESSA

La presente Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del prodotto assicurativo MoneyMaxx Multiplo, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs 174/1995 e dalla circolare dell'ISVAP n. 474/D del 2002, senza tuttavia con ciò essere in alcun modo sostitutiva delle Condizioni di Polizza che lo regolano e che sono fornite assieme alla presente.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. LA SOCIETÀ

MoneyMaxx Multiplo è una polizza assicurativa predisposta dalla AEGON Levensverzekering NV, di seguito denominata "Società".

La AEGON Levensverzekering NV ha sede legale in AEGONplein 50, (l'Aia), Paesi Bassi. La Società è costituita con forma giuridica simile alla Società per Azioni prevista dall'ordinamento italiano. In osservanza al D.Lgs 174/1995, la

Società effettua la distribuzione dei propri prodotti in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Sede Secondaria sita in Viale Fulvio Testi 117, Cinisello Balsamo (Mi), Italia, che emette la polizza.

2. NORME IN MATERIA DI INVESTIMENTO

In materia di investimenti la Società osserva le norme del diritto olandese.

B AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. LA POLIZZA MONEYMAXX MULTIPLO

1.1 Descrizione preliminare

MoneyMaxx Multiplo è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo Unit Linked, ossia è un contratto attraverso il quale con il versamento dei premi, il Contraente:

- effettua un investimento finanziario in un fondo comune interno alla Società;
- acquisisce il diritto alle prestazioni descritte nell'articolo 1 della parte C della presente Nota Informativa.

Pertanto, gli eventuali rendimenti del Fondo ed il valore della polizza possono risultare inferiori ai premi pagati dal Contraente. Si rinvia alla descrizione delle prestazioni della polizza contenuta negli artt. 1 e ss. della parte C della presente Nota Informativa.

2.2 Garanzia di rendimento minimo in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si impegna a erogare al Beneficiario un importo minimo garantito, come determinato ai sensi dell'art. 1.2.2 della parte C della presente Nota Informativa.

2.3 Interruzione anticipata del contratto

In conformità a quanto previsto dall'art. 1925 c.c., il Contraente può esercitare il diritto di riscatto e risolvere anticipatamente il presente contratto. Il diritto di riscatto totale può essere esercitato a partire dal primo mese successivo alla data di conclusione del contratto e deve essere comunicato alla Sede Secondaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contraente può conoscere in ogni momento il valore di riscatto con riferimento al primo giorno del mese in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della parte C della presente Nota Informativa. A tali fini, il Contraente può altresì rivolgersi al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

Qualora il Contraente eserciti il diritto di riscatto, non viene riconosciuto al Contraente alcun capitale minimo garantito.

La presente polizza non prevede la possibilità di effettuare un riscatto parziale del contratto. Per le modalità relative all'esercizio del diritto di riscatto ed alla sua quantificazione, si rinvia all'art. 7 della parte C della presente Nota Informativa.

2. PROFILI DI RISCHIO FINANZIARIO

2.1 Assenza di garanzia di rendimento minimo

Non è garantito un rendimento minimo del Fondo tanto nel caso di riscatto che nel caso di scadenza della polizza.

C INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

MoneyMaxx Multiplo impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi al Contraente alla scadenza del contratto, o al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza.

1.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto

Al termine degli anni di durata contrattualmente previsti, la Società eroga al Contraente il controvalore delle quote alla data di scadenza del contratto. In particolare, il controvalore delle quote sarà pari al prezzo unitario della quota alla data di

scadenza del contratto moltiplicato per il numero delle quote attribuite al contratto alla stessa data.

1.1.1 Prestazioni e modalità di calcolo

Il prezzo unitario della quota è determinato dividendo l'ammontare complessivo del patrimonio netto del Fondo, al netto delle commissioni di gestione, per il numero delle quote presenti nel Fondo.

Il prezzo unitario delle quote del Fondo è reso noto sul quotidiano Il Sole 24 Ore con pubblicazione giornaliera. Il prezzo unitario della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

1.1.2 Mancata esistenza di una garanzia di carattere finanziario

Il rischio di natura finanziaria che si riflette sulla variazione del prezzo delle quote - il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione - sono a totale carico del Contraente. **Non è garantito un rendimento minimo del Fondo. Gli eventuali rendimenti del Fondo ed il controvalore delle quote di volta in volta attribuite alla polizza possono risultare inferiori ai premi pagati dal Contraente.**

1.1.3 Le variazioni del valore della polizza

Una variazione del valore della polizza è ascrivibile alla variazione del prezzo unitario delle quote ed al numero di quote attribuito a ciascuna polizza che varia di volta in volta nel momento in cui avviene l'investimento del premio. Il prezzo unitario delle quote è invece direttamente influenzato dall'oscillazione del valore corrente delle attività del Fondo come indicato nell'art. 2.4 e ss. della parte C della presente Nota Informativa.

1.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

La Società eroga il capitale al Beneficiario designato nel contratto nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Polizza.

1.2.1 Prestazioni e modalità di calcolo in caso di morte dell'Assicurato

L'ammontare della prestazione in caso di morte dell'Assicurato sarà pari al controvalore delle quote acquistate dalla Società con i premi netti pagati dal Contraente, valorizzate al prezzo in vigore il giorno 1 del mese solare successivo alla data della comunicazione del decesso dell'Assicurato, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,025.

1.2.2 Garanzia di rendimento minimo in caso di morte dell'Assicurato

Nel caso in cui il valore del capitale calcolato ai sensi dell'art. 1.2.1 che precede, sia inferiore al premio versato, la Società si impegna ad erogare al Beneficiario un ammontare pari alla somma dei premi versati, aumentato di una somma pari all'interesse composto del 2,5% annuo, per il periodo intercorso tra la data di efficacia del contratto e il giorno 1 del mese solare seguente alla data di comunicazione del decesso dell'Assicurato.

La prestazione assicurativa sopra descritta viene erogata dalla Società per i soli contratti in corso di validità e secondo le modalità e le limitazioni descritte nelle Condizioni Generali di Polizza.

2. FONDO INTERNO CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

2.1 Il fondo di investimento

Il premio versato dal Contraente, una volta detratti i costi, viene investito nell'acquisto di quote dell'AEGON Equity Fund, un fondo interno costituito dalla Società e composto di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie e la cui valuta di denominazione è l'Euro.

Il Fondo costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della Società e da quello di ogni altro fondo gestito dalla stessa. Con riferimento al benchmark del Fondo ed alla volatilità del benchmark stesso si rinvia al successivo art. 2.3.

2.2 Finalità del fondo

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è quello di realizzare l'incremento di valore nel corso del tempo delle somme versate da ciascun Contraente. I destinatari del Fondo sono coloro che intendono investire in un fondo ad alto profilo di rischio.

2.3 Parametro di riferimento e profilo di rischio

Il Fondo mira a replicare l'andamento del parametro di riferimento denominato FT Index. L'investimento nel Fondo presenta un alto profilo di rischio.

2.4 Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote del Fondo è effettuata dalla Società in misura che dipende dall'ammontare dei premi investiti giornalmente dai Contraenti.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al prezzo unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione delle quote del Fondo è effettuata dalla Società in misura corrispondente all'ammontare dei premi disinvestiti giornalmente dai Contraenti.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al prezzo unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

2.5 Criteri di investimento del Fondo

Gli attivi che costituiscono il Fondo sono investiti dalla Società di Gestione ripartendo l'ammontare secondo predeterminati criteri temporali, geografici e settoriali (Asset Allocation). L'intero patrimonio del Fondo è comunque investito in azioni, principalmente europee e statunitensi; inoltre, sono effettuati investimenti azionari in titoli olandesi, giapponesi e di altri Paesi asiatici, del Sud America ed australiani (composizione del Fondo al 30.9.2002: Paesi Bassi 8%, Altro Europa 41%, Stati Uniti 35%, Altro America 2%, Giappone 6%, Resto del Pacifico 8%). Non esistono limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi.

Il prezzo unitario in Euro delle quote del Fondo è reso noto su Il Sole 24 Ore con pubblicazione giornaliera. Al fine di ottimizzare la performance degli investimenti, l'Asset Allocation potrebbe essere soggetta a leggere variazioni secondo l'andamento dei mercati finanziari in esame.

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

L'investimento nel Fondo non presenta alcun rischio di cambio.

2.6 Valore delle quote e loro comunicazione


La Società di Gestione determina il prezzo unitario delle quote del Fondo, il primo giorno del mese solare successivo alla data di pagamento del premio, con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Il prezzo unitario delle quote del Fondo è determinato dalla Società di Gestione, dividendo l'ammontare complessivo del patrimonio netto del Fondo, al netto delle commissioni di gestione, per il numero delle quote presenti nel Fondo.

Il Contraente può chiedere informazioni relative al prezzo della singola quota del Fondo telefonando al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

2.7 Determinazione del patrimonio netto del Fondo

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo è dato dalla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività pertinenti del Fondo al netto di tutte le passività.

Grafico, su base trimestrale, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del parametro di riferimento



2.8 Revisione contabile

In conformità a quanto dettato dall'art. 393 del CC olandese, il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche delle quote.

3. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

3.1 Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso quando il Contraente riceve il documento di polizza da parte della Sede Secondaria successivamente alla ricezione da parte della Sede Secondaria della proposta firmata dal Contraente, contenuta nel modulo di Conferma di Sottoscrizione.

Il contratto e la copertura assicurativa hanno efficacia alle ore 00.01 del 1° giorno del mese solare successivo alla data del pagamento del primo premio.

3.2 Il premio

Il contratto prevede il versamento di un premio ricorrente mensile il cui ammontare viene determinato dal Contraente nel modulo di sottoscrizione, fatto salvo quanto segue.


Il premio mensile minimo è di 25 Euro. Per premi superiori al minimo, l'unità minima aggiuntiva è 1 Euro.

È consentito al Contraente di incrementare o di ridurre l'ammontare del premio versato mensilmente, rispettando comunque l'ammontare di premio mensile minimo indicato.

Per le richieste di modifica dell'ammontare del premio mensile ricorrente pervenute alla Società tra il 1° ed il 15° giorno del mese, la variazione ha effetto a partire dal 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le richieste di modifica pervenute alla Società tra il 16° giorno e la fine di ciascun mese solare la variazione decorre dal 1° giorno del secondo mese successivo. Le modifiche in aumento o in diminuzione devono essere pari a multipli di 1 Euro, rispettando il limite minimo di 25 Euro per premio mensile.


In corso di contratto è prevista la facoltà per il Contraente di versare premi addizionali. Tali premi potranno essere versati a partire dal primo mese successivo a quello di stipulazione del contratto e ciascuno di essi non potrà essere inferiore a 500 Euro.

Grafico riprodotto l'andamento annuo del Fondo e del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni, riferito al valore delle quote alla chiusura di ogni esercizio



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazione in merito alla futura evoluzione dello stesso

Dati relativi al migliore ed al peggiore rendimento trimestrale (trimestri solari) del Fondo nel corso del periodo degli ultimi 10 anni preso in considerazione



I premi mensili ricorrenti devono essere versati alla Sede Secondaria utilizzando un ordine di addebito permanente su conto corrente attraverso la sottoscrizione del modello RID. Per i premi addizionali è sufficiente comunicare per iscritto a MoneyMaxx l'importo desiderato che sarà prelevato dal conto corrente.

Il Contraente potrà a sua scelta, impegnarsi a versare anticipatamente più premi mensili in soluzioni trimestrali, semestrali o annuali.

In tal caso, il prelevamento delle spese e dei costi relativi alla polizza sarà regolato dall'art. 4 e 5 della parte C della presente Nota Informativa.

Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Polizza.

Il pagamento del premio è a favore di:

MONEYMAXX GRUPPO AEGON

BANCA INTESA BCI

RETE CARIPOLO - FILIALE N.60 - MILANO

Conto Corrente n. 71001144

ABI: 03069 - CAB: 09577

La Società sosterrà le spese amministrative e relative alle suddette forme di pagamento.

In caso di estinzione del conto corrente bancario, il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Sede Secondaria la chiusura dello stesso e, in caso di apertura di nuovo conto corrente, dovrà altresì comunicare per iscritto alla Sede Secondaria le nuove coordinate bancarie.

3.3 L'attribuzione delle quote ed il loro valore

Ogni premio netto versato è utilizzato per acquistare un determinato numero di quote dell'AEGON Equity Fund.

Il numero di quote attribuite a ciascun contratto è il risultato del rapporto tra l'importo del premio versato, dedotti i diritti ed i costi prelevati ai sensi dell'art. 4 della parte C della presente Nota Informativa, ed il prezzo unitario della quota del Fondo. A tali fini, il prezzo unitario della quota del Fondo viene valutato il giorno 1 del mese solare successivo alla data di pagamento del premio. Il valore della polizza in qualunque momento a partire dalla data di efficacia della copertura è dato dal prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto, a seguito di quanto appena descritto, ed il loro prezzo unitario determinato dividendo l'ammontare complessivo del patrimonio netto del Fondo, al netto delle commissioni di gestione, per il numero delle quote presenti nel Fondo.

È possibile venire a conoscenza del prezzo della singola quota, al netto di qualsiasi onere a carico del fondo, telefonando al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

4. COSTI

Per la polizza MoneyMaxx Multiplo sono previste le seguenti tipologie di oneri.

I costi di emissione e di gestione amministrativa di polizza ammontano al:

- 4,5% della somma dei premi mensili previsti per tutta la durata del contratto. Il valore così calcolato è suddiviso per 36 (il numero di mesi relativi ai primi tre anni di contratto), ed il risultato di tale operazione è detratto dai premi mensili pagati

nel primo triennio del contratto;

- 2% di ciascun premio addizionale. Tale costo è prelevato una tantum dal premio versato.

I costi di gestione del contratto assicurativo ammontano al:

- 2% annuo del valore del contratto e sono prelevati mensilmente dai premi versati.

Il costo della copertura caso morte dell'Assicurato è pari a 0,52 Euro sommato ad un costo variabile calcolato il giorno 1 di ogni mese solare in base alla seguente formula: il coefficiente di mortalità moltiplicato per la differenza tra il capitale in caso di morte ed il controvalore delle quote il giorno 1 del mese solare in cui si è verificato l'evento precedente.

Qualora il Contraente decida a sua scelta di versare anticipatamente più premi mensili in soluzioni trimestrali, semestrali o annuali ai sensi dell'art. 3.2 della parte C della presente Nota Informativa i costi di emissione di cui al presente articolo pari al 4,5% del premio saranno prelevati dal premio trimestrale, semestrale o annuale versato dal Contraente. In tal caso gli altri costi indicati nel presente articolo quali, in particolare, i costi di gestione del contratto pari al 2% del valore del Fondo nonché quello della copertura caso morte pari a 0,52 Euro saranno prelevati dal patrimonio del Fondo a partire dal secondo mese solare successivo al versamento del premio periodico.

Nel caso di interruzione dei pagamenti, il costo di gestione e il costo di copertura caso morte saranno prelevati il giorno 1 di ciascun mese solare dal valore del patrimonio del Fondo.

5. SPESE

Sul Fondo grava una commissione di gestione dello 0,36% che comprende:

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- oneri inerenti all'attività di gestione;
- spese di verifica e di revisione;
- eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e quella di scadenza. MoneyMaxx Multiplo ha durata contrattuale compresa tra un minimo di 10 ed un massimo di 40 anni.

7. DIRITTO DI RISCOATTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 1925 c.c., il Contraente può esercitare il diritto di riscatto e risolvere anticipatamente il presente contratto. Il diritto di riscatto totale può essere esercitato a partire dal primo mese successivo alla data di conclusione del contratto e deve essere comunicato alla Sede Secondaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contraente può conoscere in ogni momento il valore di riscatto con riferimento al primo giorno del mese in corso. A tali fini, il Contraente può altresì rivolgersi al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

Il riscatto avrà effetto una volta decorso un termine di preavviso di 1 mese calcolato come segue.

Per le notifiche di riscatto pervenute alla Sede Secondaria tra il 1° ed il 15° giorno di ciascun mese solare, il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le notifiche di riscatto pervenute alla Società tra il 16° giorno e la fine di ciascun mese solare, il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del secondo mese solare successivo a quello in cui la notifica è pervenuta.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote calcolato dalla Società in base al seguente criterio: per le notifiche di riscatto pervenute alla Sede Secondaria tra il 1° ed il 15° giorno di ciascun mese solare, viene considerato il valore delle quote del 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le notifiche di riscatto pervenute alla Società tra il 16° giorno e l'ultimo giorno di ciascun mese solare, viene considerato il valore del 1° giorno del secondo mese solare successivo.

Qualora la richiesta di riscatto pervenga alla Sede Secondaria nei primi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto, dal valore di riscatto come sopra calcolato, verrà dedotta una somma fissa pari a 150 Euro. Per riscatti esercitati dopo i cinque anni dalla data di stipulazione del contratto, non troverà applicazione alcuna deduzione sul valore di riscatto.

Non è ammessa la possibilità di riscatto parziale del contratto. La copertura assicurativa caso morte prevista dal presente contratto cessa a partire dalla data di ricezione da parte della Sede Secondaria della notifica del riscatto.

Il valore di riscatto anticipato può risultare inferiore ai premi pagati dal Contraente.

8. REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi della normativa vigente la proposta di polizza sottoscritta dal Contraente può essere revocata prima della sua accettazione da parte della Società. Il Contraente può inviare, con lettera raccomandata, la notifica di revoca della proposta alla Sede Secondaria.

La Sede Secondaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La Società non trattiene le eventuali spese sostenute.

9. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 1 mese dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine, il Contraente deve inviare comunicazione scritta di recesso alla Sede Secondaria, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Sede Secondaria ha ricevuto la raccomandata.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, restituisce al Contraente esclusivamente i premi versati indipendentemente dal controvalore delle quote se i premi sono stati investiti. La Società non tratterà alcuna spesa sostenuta.

10. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SEDE SECONDARIA PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Contraente, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto, o il Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, dovranno consegnare alla Sede Secondaria i documenti di cui all'art. 8.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ottenere il pagamento della prestazione dedotta nella presente polizza.

La Sede Secondaria esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

A norma dell'articolo 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento della prestazione si prescrive in un anno dal verificarsi del fatto su cui il diritto si fonda.

11. REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto alla normativa fiscale vigente in Italia per i contratti di assicurazione sulla vita umana.

11.1 Detraibilità dei premi versati

Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è riconosciuta al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 19% della parte di premio corrispondente alla copertura del rischio morte, commisurata ad un importo di premi comunque non superiore a 1.291,14 Euro.

11.2 Tassazione delle prestazioni assicurate

Sui capitali corrisposti in caso di decesso dell'Assicurato, non verrà applicata alcuna imposta. Sui capitali corrisposti in dipendenza dell'esercizio dell'opzione di riscatto ovvero di scadenza della polizza, l'impresa di assicurazione provvederà ad applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in misura del 12,5% della differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei Premi sul cui versamento il Contraente non abbia goduto della detrazione d'imposta ai fini IRPEF. Tale differenza dovrebbe essere assunta applicando al suo importo gli elementi di rettifica, finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che deriverebbe se tale reddito subisse la tassazione per maturazione (c.d. equalizzatore), che dovevano essere stabiliti da un decreto del Ministero delle Finanze che non ha poi trovato attuazione.

Nel caso in cui i capitali corrisposti in dipendenza dell'opzione di riscatto ovvero della scadenza della polizza siano liquidati a soggetti che li percepiscono nell'esercizio di attività commerciali la differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto ed i Premi sul cui versamento il Contraente non abbia goduto della detrazione d'imposta ai fini IRPEF costituisce, per il percettore, reddito d'impresa e concorrerà alla determinazione del reddito complessivo IRPEF del percettore medesimo.

12. LA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto MoneyMaxx Multiplo, stipulato dalla Sede Secondaria è regolato dalla legge italiana.

Le parti possono tuttavia convenire in maniera espressa di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative di diritto italiano.

13. RECLAMI

In caso di reclamo, il Contraente, gli Assicurati o/e Beneficiari potranno rivolgersi al Servizio Clienti della Società telefonando all' 800 610610.

In caso di reclamo, il Contraente potrà anche rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), che è indicato quale organo competente al loro esame.

14. LINGUA

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia convenire in maniera espressa di redigere il contratto ed ogni documento ad esso allegato nella lingua di un altro Stato.

15. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**15.1 Pubblicità del valore delle quote del Fondo**

Al fine di permettere di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il prezzo unitario delle quote del Fondo è pubblicato su Il Sole 24 Ore con pubblicazione giornaliera.

15.2 Pubblicità dell'ultimo rendiconto della gestione del Fondo

La Sede Secondaria si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo.

15.3 Comunicazioni al Contraente

La Sede Secondaria provvede ad inviare, con cadenza annuale, al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore di quote assegnate;
- indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
- un grafico, su base mensile, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del parametro di riferimento nel periodo di riferimento.

15.4 Informazioni relative alla Società

La Sede Secondaria si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli elementi di cui alla parte A della presente Nota Informativa.

15.5 Informazioni relative al contratto

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire variazioni a seguito di modifiche nella normativa applicabile al contratto, la Sede Secondaria si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

Inoltre la Sede Secondaria invierà la comunicazione, utile ai fini fiscali, che indica la parte di premio relativa alla copertura del caso morte.

La informiamo che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, intitolata "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ("Legge"), i dati personali e sensibili che verranno da Lei forniti alla nostra Sede Secondaria ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività della nostra Società potranno formare oggetto ai sensi della Legge. In particolare desideriamo informarLa di quanto segue.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento cui saranno posti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Sede Secondaria delle seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla miglior esecuzione dei rapporti con la clientela, anche mediante la rilevazione (mediante interviste telefoniche, invio di questionari, etc.) del grado di soddisfazione della clientela stessa, nell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa che la Sede Secondaria svolge ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) finalità connesse ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. antiriciclaggio).

Trattamento dei dati sensibili

Il trattamento dei dati sensibili potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della Legge, quali lo stato di salute.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tranne che negli specifici casi in cui sia richiesto da specifiche normative, come sopra evidenziato. Il conferimento dei dati può essere tuttavia necessario per l'instaurazione e la corretta esecuzione del rapporto contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporta, nei casi in cui questi siano necessari, l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione; nei casi in cui non lo siano (ad esempio finalità promozionali o rilevazione del grado di soddisfazione della clientela) non vi sarà nessuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma la Società non potrà svolgere attività di informazione commerciale.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali, compresi i dati sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità esposte ad altri soggetti del settore assicurativo quali Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori, produttori e altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP e Ministero dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato; CONSAP ed altre Autorità di vigilanza del mercato assicurativo, Autorità fiscali ed altre Autorità nei confronti delle quali è obbligatoria la comunicazione dei dati, società controllanti o collegate alla nostra Società. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Trasferimento all'estero dei dati personali

Il trasferimento potrà comportare il trasferimento all'estero dei dati personali in Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea.

Diritti

La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge, il cui testo è allegato alla presente informativa.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, avendovi interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. La richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento potrà essere formulata alla nostra Sede Secondaria, quale soggetto titolare del trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento

La richiesta di ulteriori informazioni potrà essere formulata alla nostra Società, AEGON Levensverzekering NV, con sede legale a AEGONplein 50, l'Aia, Paesi Bassi, e Sede Secondaria in Viale Fulvio Testi 117, Cinisello Balsamo (Mi), nella sua qualità di soggetto titolare del trattamento. Il Sig. Martin Aalders, nella sua qualità di rappresentante generale della Sede Secondaria della AEGON Levensverzekering NV, è stato nominato responsabile del trattamento.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL FONDO

1.1 Costituzione e denominazione del Fondo

La Società, ha costituito un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato AEGON Equity Fund (di seguito "Fondo").

Il Fondo costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della Società e da quello di ogni altro fondo gestito dalla stessa.

1.2 Obiettivo del Fondo

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo in oggetto è quello di realizzare l'incremento di valore nel corso del tempo delle somme versate da ciascun Contraente.

1.3 Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote del Fondo è effettuata dalla Società in misura corrispondente all'ammontare dei premi investiti giornalmente dai Contraenti in relazione alle polizze di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione delle quote del Fondo è effettuata dalla Società in misura corrispondente all'ammontare dei premi disinvestiti giornalmente dai Contraenti in relazione alle polizze di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al prezzo unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

1.4 Criteri di investimento del Fondo

Gli attivi che costituiscono il Fondo sono investiti dalla Società di Gestione ripartendo l'ammontare secondo predeterminati criteri temporali, geografici e settoriali (Asset Allocation). L'intero patrimonio del Fondo è comunque investito in azioni, principalmente europee e statunitensi; inoltre, sono effettuati investimenti azionari in titoli olandesi, giapponesi e di altri Paesi asiatici, del Sud America ed australiani (composizione del Fondo al 30.9.2002: Paesi Bassi 8%, Altro Europa 41%, Stati Uniti 35%, Altro America 2%, Giappone 6%, Resto del Pacifico 8%). Il valore del Fondo è reso noto su Il Sole 24 Ore con pubblicazione giornaliera. Al fine di ottimizzare la performance degli investimenti, l'Asset Allocation potrebbe essere soggetta a leggere variazioni secondo l'andamento dei mercati finanziari in esame.

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.



1.5 Valore delle quote e loro comunicazione

La Società di Gestione determina il prezzo unitario delle quote del Fondo, il primo giorno del mese solare successivo alla data di pagamento del premio, con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Il prezzo unitario delle quote del Fondo è determinato dalla Società di Gestione, dividendo l'ammontare complessivo del patrimonio netto del Fondo, al netto delle commissioni di gestione, per il numero delle quote presenti nel Fondo.

Il Contraente può chiedere informazioni relative al prezzo della singola quota del Fondo telefonando al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

1.6 Determinazione del patrimonio netto del Fondo

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo è dato dalla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività pertinenti del Fondo al netto di tutte le passività. Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario delle quote è fissato convenzionalmente a 10 (dieci) fiorini olandesi.

1.7 Spese

Sul Fondo grava una commissione di gestione dello 0,36% che comprende:

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- oneri inerenti all'attività di gestione;
- spese di verifica e di revisione;
- eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo.

1.8 Revisione contabile

In conformità a quanto dettato dall'art. 393 del CC olandese, il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione, nonché la corretta valutazione delle quote.

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona indicata come tale nel modulo di sottoscrizione

Beneficiario: colui al quale spettano le somme assicurate nel caso di premorienza dell'Assicurato

Contraente: la persona che stipula il contratto e beneficia delle prestazioni a scadenza

Controvalore delle quote: il valore espresso in Euro pari al prezzo unitario della quota moltiplicato per il numero delle quote attribuite al contratto

Documento di Polizza: quel documento anche definito "Contratto" che viene emesso dalla Sede Secondaria successivamente alla conclusione del contratto con i contenuti di cui all'art. 3.1

Fondo: il Fondo mobiliare interno della Società denominato AEGON Equity Fund

Proposta del Contraente: proposta del Contraente di concludere il Contratto che può avvenire secondo tre modalità differenti:

1. Modulo di Sottoscrizione, modulo di Conferma di Sottoscrizione e modulo RID
2. Sottoscrizione telefonica, modulo di Conferma di Sottoscrizione e modulo RID
3. Modulo di Sottoscrizione via internet, modulo di Conferma di Sottoscrizione e modulo RID

Premio: ciascun premio versato periodicamente alla Sede Secondaria dal Contraente

Prezzo unitario delle quote: il valore in Euro di ogni quota del Fondo

Quote: le componenti di uguale valore nelle quali è diviso il patrimonio del Fondo

Sede Secondaria: indica la sede secondaria della Società, la quale emette la polizza, con sede in Viale Fulvio Testi 117, Cinisello Balsamo (Milano), Italia

Società: AEGON Levensverzekering NV, con sede a AEGONplein 50, L'Aia, Paesi Bassi

1 PRESTAZIONI ASSICURATE

1.1 Oggetto

Il presente contratto prevede:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, la corresponsione di un capitale pari al controvalore delle quote alla data di scadenza; oppure
- al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza del contratto, la corresponsione di un capitale in caso di morte calcolato come indicato nell'art. 1.2.

1.2 Capitale in caso di morte

In caso di premorienza dell'Assicurato, la Società corrisponde e garantisce ai Beneficiari il pagamento di un importo pari al maggior valore tra:

- il controvalore delle quote acquistate dalla Società con i premi netti pagati dal Contraente, valorizzate al prezzo in vigore il giorno 1 del mese solare successivo alla data della comunicazione del decesso dell'Assicurato, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,025

- un ammontare pari alla somma dei premi versati, aumentato di una somma pari all'interesse composto del 2,5% annuo, per il periodo intercorso tra la data di efficacia del contratto e il giorno 1 del mese solare seguente alla data di comunicazione del decesso dell'Assicurato.

1.3 Copertura in caso di morte

Al fine di garantire la copertura caso morte di cui al precedente art. 1.2 la Società preleva dal premio mensile, nel momento in cui questo viene ricevuto dalla Società, il valore della copertura in caso di morte. Nel caso di interruzione dei pagamenti, tale valore sarà prelevato direttamente dal valore del patrimonio del Fondo. La parte di premio relativa alla copertura in caso di morte dell'Assicurato è calcolata il giorno 1 di ogni mese solare in base alla seguente formula: il coefficiente di mortalità moltiplicato per la differenza tra il capitale in caso di morte (v. art. 1.2) ed il controvalore delle quote il giorno 1 del mese solare in cui si è verificato l'evento precedente.

2 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

2.1 Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso quando il Contraente riceve il documento di polizza (contratto) da parte della Sede Secondaria successivamente alla ricezione da parte della Sede Secondaria della proposta firmata dal Contraente contenuta nel modulo di Conferma di Sottoscrizione.

Il contratto e la copertura assicurativa hanno efficacia alle ore 00.01 del 1° giorno del mese solare successivo alla data del pagamento del primo premio.

2.2 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 1 mese dal

momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta di recesso alla Sede Secondaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 dal giorno in cui la Sede Secondaria ha ricevuto la lettera raccomandata. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, restituisce al Contraente esclusivamente i premi versati, indipendentemente dal controvalore delle quote se il premio è stato investito.

La Società non tratterà alcuna spesa sostenuta.

I risultati del passato non costituiscono una garanzia per il futuro

3 ASPETTI GENERALI**3.1 Disciplina del contratto**

Il contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dalle condizioni speciali indicate nel modulo di sottoscrizione. Il Documento di Polizza, sottoscritto dalla Sede Secondaria, riporta gli estremi del contratto e le prestazioni assicurate. Per quanto non previsto, si applica la legge italiana, salvo che le parti non abbiano espressamente scelto una diversa legge applicabile.

3.2 Limiti d'età

Il contratto può essere stipulato a condizione che l'Assicurato abbia compiuto i 18 anni. L'età raggiungibile dall'Assicurato al termine del contratto non può comunque essere superiore ai 72 anni.

3.3 Durata

La data di scadenza del contratto è fissata in un numero di anni confermato dal Contraente nel modulo di Conferma di Sottoscrizione, compreso tra un minimo di 10 ed un massimo di 40 anni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

3.4 Beneficiari della prestazione

Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione in caso di morte dell'Assicurato e tale designazione può in qualsiasi momento essere revocata o modificata, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Sede Secondaria, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Sede Secondaria di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, vincolo e pegno sul credito del Contraente verso la Società previste dal contratto possono essere realizzate esclusivamente con il consenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società, o effettuate tramite testamento.

3.5 Costituzione in pegno dei crediti derivanti dal contratto

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci nei confronti della Sede Secondaria soltanto quando la Sede Secondaria ne abbia fatto annotazione sul documento di polizza o abbia emesso un'appendice di polizza.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 c.c., la Società può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

3.6 Prestiti

In relazione al presente contratto non saranno concessi prestiti.

3.7 Impignorabilità e non sequestrabilità dei premi

MoneyMaxx Multiplo è una polizza assicurativa e pertanto si applica l'articolo 1923 del c.c. Tale articolo dispone: «Le somme dovute dall'assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni».

4 VERSAMENTI**4.1 Il premio**

Il presente contratto prevede il versamento di un premio ricorrente mensile il cui ammontare viene determinato dal Contraente nel modulo di Conferma di Sottoscrizione, fatto salvo quanto segue.

Il premio mensile minimo è di 25 Euro. Per premi superiori al minimo, l'unità minima addizionale è 1 Euro.

È consentito al Contraente di incrementare o di ridurre l'ammontare del premio versato mensilmente (secondo le modalità di cui all'art. 7.4), rispettando comunque l'ammontare di premio mensile minimo indicato. Il Contraente potrà altresì, a sua scelta, impegnarsi a versare anticipatamente più premi mensili in soluzioni trimestrali, semestrali o annuali. In tal caso il prelievo delle spese e dei costi relativi alla polizza sarà regolato dall'art. 5.4 che segue.

4.2 Versamenti addizionali

In corso di contratto è prevista la facoltà per il Contraente di versare premi addizionali. Tali premi potranno essere versati a partire dal primo mese successivo a quello di stipulazione del contratto e ciascuno di essi non potrà essere inferiore a 500 Euro.

4.3 Modalità di versamento del premio

I premi mensili ricorrenti devono essere versati alla scadenza alla Sede Secondaria utilizzando un ordine di addebito permanente su conto corrente attraverso la sottoscrizione del modello RID. Per i premi addizionali è sufficiente comunicare per iscritto a MoneyMaxx l'importo desiderato che sarà prelevato dal conto corrente.

In caso di estinzione del conto corrente Bancario, il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Sede Secondaria la chiusura dello stesso e, in caso di apertura di un nuovo conto corrente, dovrà altresì comunicare per iscritto alla Sede Secondaria le nuove coordinate bancarie.

5 COSTI**5.1 Spese**

Per il presente contratto sono previste spese di emissione e di gestione amministrativa del contratto pari a:

- il 4,5% della somma dei premi mensili previsti per tutta la durata del contratto. Il valore così calcolato è suddiviso per 36 (il numero di mesi relativi ai primi tre anni di contratto), ed il risultato di tale operazione è detratto da ciascun premio mensile pagato nel primo triennio del contratto;
- il 2% di ciascun premio addizionale. Tale costo è prelevato **una tantum** dal premio versato.

5.2 Costo della copertura in caso di morte

Il costo della copertura caso morte dell'Assicurato comprende un costo variabile, calcolato come descritto all'art. 1.3, e un costo fisso di 0,52 Euro, e viene prelevato mensilmente dal premio versato.

Nel caso di interruzione dei pagamenti, il costo di cui al presente articolo sarà prelevato il giorno 1 di ciascun mese solare dal valore del patrimonio del Fondo.

5.3 Costo di gestione assicurativa

Oltre agli oneri sopra menzionati, sono previsti i costi di gestione del contratto assicurativo, che ammontano al 2% del valore del Fondo e sono prelevati mensilmente dai premi versati. Nel caso di interruzione dei pagamenti, il costo di cui al presente articolo sarà prelevato il giorno 1 di ciascun mese solare dal valore del patrimonio del Fondo.

5.4 Costi e spese relative ai pagamenti trimestrali, semestrali o annuali

Qualora il Contraente decida a sua scelta di versare anticipatamente più premi mensili in soluzioni trimestrali, semestrali o annuali ai sensi dell'art. 4.1 i costi di emissione e di gestione amministrativa di cui al precedente articolo 5.1 pari al 4,5% del premio saranno prelevati dal premio trimestrale, semestrale o annuale versato dal Contraente. I costi e le spese di cui agli articoli 5.2 e 5.3 saranno prelevati dal patrimonio del Fondo a partire dal secondo mese solare successivo al versamento del premio periodico.

6 ASPETTI FINANZIARI**6.1 Attività finanziarie**

I premi versati al netto dei costi descritti nella sezione 5 sono investiti per l'acquisto di quote del Fondo AEGON Equity Fund, gestito da AEGON Investment Management B.V. secondo le modalità indicate all'art. 6.3 che segue.

Per maggiori dettagli sulla tipologia degli investimenti, si rimanda al Regolamento del Fondo qui allegato.

6.2 Determinazione del prezzo unitario delle quote

Il prezzo unitario della quota del Fondo viene calcolato ai sensi dell'art. 1.5 del Regolamento del Fondo.

6.3 Attribuzione delle quote

Il numero delle quote attribuite al contratto è determinato dividendo l'ammontare dei premi versati, al netto dei costi (descritti nella sezione 5) e della parte di premio utilizzata per la copertura caso morte di cui all'art. 1.3, per il prezzo unitario delle quote rilevato il 1° giorno del mese solare successivo alla data di pagamento del premio.

L'attribuzione delle quote è esclusivamente finalizzata alla determinazione del valore delle prestazioni e non conferisce al Contraente, o ai Beneficiari, alcuna facoltà di intervento nella gestione del Fondo, né alcun diritto sulle quote del Fondo.

7 VARIAZIONI NEL CORSO DELLA VITA DEL CONTRATTO**7.1 Diritto di riscatto**

In conformità a quanto previsto dall'art. 1925 c.c., il Contraente può esercitare il diritto di riscatto e risolvere anticipatamente il presente contratto. Il diritto di riscatto totale può essere esercitato a partire dal terzo mese successivo alla data di conclusione del contratto e deve essere comunicato alla Sede Secondaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contraente può conoscere in ogni momento il valore di riscatto con riferimento al primo giorno del mese in corso. A tali fini, il Contraente può altresì rivolgersi al Servizio Clienti MoneyMaxx 800 610610.

Il riscatto avrà effetto una volta decorso un termine di preavviso di 1 mese calcolato come segue.

Per le notifiche di riscatto pervenute alla Sede Secondaria tra il 1° ed il 15° giorno di ciascun mese solare, il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le notifiche di riscatto pervenute alla Società tra il 16° giorno e la fine di ciascun mese solare, il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del secondo mese solare successivo a quello in cui la notifica è pervenuta.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote calcolato dalla Società in base al seguente criterio: per le notifiche di

riscatto pervenute alla Società tra il 1° ed il 15° giorno di ciascun mese solare, viene considerato il valore delle quote del 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le notifiche di riscatto pervenute alla Società tra il 16° giorno e l'ultimo giorno di ciascun mese solare, viene considerato il valore del 1° giorno del secondo mese solare successivo.

Qualora la richiesta di riscatto pervenga alla Sede Secondaria nei primi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto, dal valore di riscatto come sopra calcolato, verrà dedotta una somma fissa pari a 150 Euro. Per riscatti esercitati dopo i cinque anni dalla data di stipulazione del contratto, non troverà applicazione alcuna deduzione sul valore di riscatto. Non è ammessa la possibilità di riscatto parziale del contratto. La copertura assicurativa caso morte prevista dal presente contratto cessa a partire dalla data di ricezione da parte della Sede Secondaria della notifica del riscatto.

7.2 Mancati pagamenti

Fatto salvo il diritto di recesso regolato dal precedente articolo 2.2, in caso di mancato pagamento alla scadenza di un premio mensile nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto il Contraente ha 20 giorni di tempo per effettuare tale

pagamento. Allo scadere di tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento, la copertura assicurativa verrà sospesa per un periodo fino alla data dell'effettivo pagamento da parte del Contraente che non potrà tuttavia eccedere i 3 mesi dalla data in cui il premio era dovuto. Oltre tale termine di 3 mesi, tale mancato pagamento sarà considerato un riscatto totale da parte del Contraente a tutti gli effetti. Il valore di riscatto è determinato ai sensi dell'art. 7.1 e la copertura assicurativa caso morte prevista dal presente contratto cessa definitivamente a partire dalla data del mancato pagamento. Qualora invece avvenga il pagamento del premio mensile entro il suddetto periodo di tre mesi, la copertura assicurativa caso morte diventerà nuovamente efficace a partire dalla data di pagamento. Qualora non venga effettuato alla scadenza un pagamento mensile successivamente al periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applicano le regole summenzionate nel presente articolo 7.2 salvo che tale mancato pagamento non costituisca espresso esercizio del diritto del Contraente di interrompere i pagamenti secondo i termini le modalità di cui all'art. 7.3 che segue.

7.3 Interruzione dei pagamenti

Il Contraente può interrompere il pagamento dei premi mensili dopo tre anni dalla data di conclusione del contratto. In tal caso,

dopo tale data, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto e la dichiarazione di voler interrompere i pagamenti.

Le prestazioni di cui all'art. 1.1 sono comunque garantite fino alla naturale scadenza del contratto.

In caso di interruzione del pagamento di premi, la copertura per il caso di morte, il costo ad essa relativo e le spese di gestione assicurativa sono dedotti direttamente dal valore del patrimonio del Fondo.

In caso di interruzione dei pagamenti, non è ammessa la riattivazione del pagamento dei premi mensili, né la possibilità di effettuare versamenti addizionali.

7.4 Variazione dell'ammontare del premio

Per le richieste di modifica dell'ammontare del premio mensile ricorrente pervenute alla Società tra il 1° ed il 15° giorno del mese, la variazione ha effetto a partire dal 1° giorno del mese solare successivo, mentre per le richieste di modifica pervenute alla Società tra il 16° giorno e la fine di ciascun mese solare la variazione decorre dal 1° giorno del secondo mese successivo. Le modifiche in aumento o in diminuzione devono essere pari a multipli di 1 Euro rispettando il limite minimo di 25 Euro per premio mensile.

- copia autentica del testamento, se esistente;
 - decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenni o incapace;
 - altri eventuali documenti.
- La Sede Secondaria esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

8.2 Tasse ed imposte

Le tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

8.3 Valuta

Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.

9.3 Comunicazione periodica

La Sede Secondaria provvede ad inviare, con cadenza annuale, al contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore di quote assegnate;

- indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
 - un grafico, su base mensile, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del parametro di riferimento nel periodo di riferimento.
- Inoltre la Sede Secondaria invierà la comunicazione, utile ai fini fiscali, che indica la parte di premio relativa alla copertura del caso morte.

9.4 Variazioni contrattuali

Nel periodo di durata, il presente contratto potrà subire modifiche unilaterali ad opera della Società, in particolare nei casi in cui:

- vi sia un mutamento della legislazione applicabile al contratto;
- vi sia una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Società o al Fondo.

Al verificarsi di tali evenienze la Sede Secondaria si impegna a comunicare al Contraente le modifiche contrattuali.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, potrà recedere dal contratto comunicando la decisione per iscritto alla Sede Secondaria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche da parte della Sede Secondaria.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

10 LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia convenire in maniera espressa di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato

salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative di diritto Italiano.

11 FORO COMPETENTE

Salvo quanto di seguito indicato, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle presenti condizioni di assicurazione, o comunque ad esse connessa, sarà competente esclusivamente

il Foro del luogo di residenza del Contraente. Qualora il Contraente sia una persona giuridica o altrimenti agisca nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, il Foro competente esclusivo sarà il Foro di Milano.

8 PAGAMENTI

8.1 Pagamento della prestazione

Per i pagamenti a carico della Società dovranno preventivamente essere consegnati alla Sede Secondaria da parte degli aventi diritto i seguenti documenti:

In caso di riscatto totale o di corresponsione del controvalore delle quote alla scadenza:

- richiesta sottoscritta dal Contraente o dai suoi eredi;
- nel caso in cui non si sia goduto del beneficio fiscale come meglio specificato nella Nota Informativa, una dichiarazione con firma autenticata che lo attesti.

In caso di decesso dell'Assicurato:

- consenso dei Beneficiari all'utilizzo dei dati personali (legge 675/96);
- copia di un documento di identificazione dei Beneficiari;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento;

9 INFORMATIVA

9.1 Pubblicità del valore delle quote del Fondo

Al fine di permettere di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il prezzo unitario delle quote del Fondo è pubblicato su Il Sole 24 Ore con pubblicazione giornaliera.

9.2 Pubblicità dell'ultimo rendiconto della gestione del Fondo

La Sede Secondaria si impegna a comunicare, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo.